ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

Art. 10 (Accordo)

Spese di immobilizzo

Alle Parti concessionarie del diritto di esercizio sono rimborsate dalle Parti Contraenti le loro spese di immobilizzo approvate dal Consiglio; a questo fine e' loro versata una somma, stabilita conformemente a delle tabelle di annualita' ed al tasso di interesse in vigore nei loro paesi, alla data dell'investimento, per il finanziamento di analoghi progetti governativi. Nel sottoporre il conto finale delle loro spese di esercizio effettive e le loro previsioni di bilancio, conformemente ai paragrafi 1) a) ii) e 1) bi dell'articolo 9, le Parti concessionarie del diritto di esercizio dichiarano il loro diritto al ricupero delle spese di immobilizzo, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione B, dell'allegato III.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 964
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-10-spese-di-immobilizzo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it